

Nota in data 21 settembre 2006 del Presidente del Tribunale di ... in ordine alla possibilità di applicazione di magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di ... ad altri uffici giudiziari con sede nella stessa provincia.

(Deliberazione del 22 novembre 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 novembre 2006, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito proposto il 21 settembre 2006 dal Presidente del Tribunale di ..., dott. ...

OSSERVA

Con il quesito di cui in epigrafe il Presidente del Tribunale di ... chiede che questo Consiglio si esprima sulla possibilità di applicare all'Ufficio in questione magistrati in organico al Tribunale di sorveglianza di

Orbene, l'art. 68, quarto comma, della L. n. 354 del 1975 - istitutiva dei Tribunali e degli Uffici di sorveglianza - vieta esplicitamente che i magistrati con funzioni di sorveglianza possano essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. La ratio di tale norma va evidentemente individuata nella necessità che tali giudici, avuto riguardo alla particolare delicatezza del ruolo loro affidato, non siano distolti dagli uffici giudiziari in cui operano.

Nondimeno, a fronte della normativa appena richiamata, nel caso di specie si rinvencono delle indubbie peculiarità.

Il Tribunale di ... presenta ad oggi una scopertura di organico pari a quattro unità, e tali posti di primo grado possono essere ricoperti tramite concorsi speciali le cui procedure non sono realisticamente definibili in tempi brevi, essendo di regola necessari alcuni anni. Inoltre l'Ufficio in questione non può beneficiare di applicazioni extradistrettuali, a causa del pluralismo linguistico che connota qualsiasi funzione pubblica svolta nel circondario del Tribunale in parola, e l'intero distretto presenta una scopertura di organico pari al 12,68% - che si attesta tra le più alte d'Italia - la quale costituisce un chiaro indice rivelatore della situazione di sofferenza dell'Ufficio giudiziario in parola.

D'altro canto il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha esposto - sia con propria nota del 29 settembre 2006 che in sede di audizione da parte della settima Commissione di questo Consiglio - che allo stato il carico di lavoro dei giudici di sorveglianza è assolutamente modesto, poiché il recente provvedimento di indulto ha drasticamente ridotto il numero degli affari trattati, non essendovi allo stato detenuti in esecuzione pena, residuando soltanto un numero esiguo (quattro o cinque procedimenti, come riferito in corso di audizione) di procedimenti riguardanti misure alternative alla detenzione. A fronte di tale dato numerico, si deve concludere che trattasi all'evidenza di un caso più unico che eccezionale.

Infine, i due giudici di sorveglianza in organico hanno entrambe manifestato la disponibilità a essere applicate presso il locale Tribunale civile e penale, desiderando fornire il loro apporto al disbrigo degli affari in tale ultimo Ufficio, e tenuto conto del modestissimo carico di lavoro al momento pendente presso il Tribunale di sorveglianza.

Ne discende un quadro connotato da assoluta eccezionalità, sia per le peculiari connotazioni territoriali, sia per le recentissima entrata in vigore del provvedimento di clemenza dinanzi detto, tale che la ratio posta alla base del divieto normativo in discussione viene completamente meno e rende possibile allo stato l'applicazione temporanea di giudici del Tribunale di sorveglianza di ... al locale Tribunale, fatta salva la necessaria riconsiderazione dell'intera fattispecie allorquando il carico di lavoro dei giudici di sorveglianza raggiungerà la soglia minima fisiologica;

tutto ciò considerato

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in premessa.”